



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5393 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Maria Cristina Ciniero, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, in
persona del legale rappresentante p.t., costituita in giudizio, rappresentata e difesa
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in
Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in
giudizio;

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in
giudizio;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle PP.AA, in persona del legale rappresentante p.t., costituito in giudizio, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto Ripam, in persona del legale rappresentante p.t., costituita in giudizio, rappresentata e difesa *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

Avvocatura Generale dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

Commissione d’esame, in persona del Presidente p.t., nominata dalla Commissione Ripam, non costituita in giudizio;

nei confronti

Federica Casu, Enza Alberti, Alessio Luddeini, Andrea Mostaccio, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria finale di merito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, pubblicata in data 24/02/2023 sul sito del Formez PA e nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli;
- della graduatoria finale dei vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami,

per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, pubblicata in data 24/02/2023 sul sito del Formez PA e laddove sia lesiva nei confronti della ricorrente;

- del Bando di “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021, divenuto lesivo con la pubblicazione della richiamata graduatoria e, in particolare, dell'art.7 c.3 nella parte in cui “ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale” per come interpretato dalla Commissione e cioè senza attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea magistrale ;

- del verbale n.15 del 5/10/2022 con cui la Commissione d'esame ha deliberato i criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall'art.7 c.3 del Bando di concorso, laddove si specifica al punto 11 che “in caso di laurea specialistica che è naturale proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è 1” ed erroneamente applicato nella fattispecie dalla Commissione;

- dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati effettuata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha attribuito solo 1 punto anziché 2 punti a favore della ricorrente nonostante il possesso della laurea triennale e della laurea magistrale nonché del conseguente mancato riscontro alle richieste di riesame del punteggio inviate con le pec

dell'8/11/2023 e del 7/03/2023;

- della scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha attribuito alla ricorrente solo 1 punto anziché 2 punti alla nonostante il possesso sia della laurea magistrale che della laurea triennale;
- degli atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando) e di successiva immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione a seguito d'istanza di accesso del 7/03/2023 e in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dell'istante;
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierna ricorrente.

nonchè per l'accertamento e la condanna

dell'interesse, in capo alla ricorrente, al dovuto punteggio aggiuntivo di 1 punto per il possesso della laurea magistrale LM-59 in “Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità” conseguita in data 2/03/2021 presso l'Università di Bari oltre alla laurea triennale L-11 (propedeutica alla prima) in “culture delle lingue moderne e del turismo” conseguita presso lo stesso Ateneo e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di un (1) punto aggiuntivo (2 totali compreso quello già assegnato) previsto dall'art. 7 del Bando e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che le permetterebbe di ottenere il punteggio di 26,375 e la migliore posizione nella graduatoria finale di merito prossima alla n. 4438 (anziché l'attuale posizione di 7020 con il punteggio di 25,375);

Per quanto riguarda i motivi aggiunti,

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,

- delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in

data 19/04/2023 sul sito istituzionale del Formez e relative al citato concorso “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato” di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al “profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, approvate dalla Commissione esaminatrice e validate dalla Commissione RIPAM nella seduta del 18/04/2023, nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli;

- dei verbali n. 15 e n. 16 del 5 e dell'11 ottobre 2022 con cui la Commissione d'esame ha articolato ulteriori criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall'art. 7 c.3 del Bando e interpretato tale disposizione assegnando solo un punto aggiuntivo (anziché due) per i candidati in possesso di una laurea magistrale specialistica;

- dei provvedimenti di cui all'avviso sul sito del Formez del 26/05/2023 con cui l'Amministrazione ha comunicato ai candidati vincitori della selezione di manifestare, a pena di decadenza ai sensi dell'art.10 del Bando, la propria “scelta dell'amministrazione di destinazione” sul portale InPA nonché quello con cui verranno disposte le assegnazioni delle amministrazioni di destinazione, laddove lesivi degli interessi della ricorrente ;

-dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli del candidato effettuata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha attribuito solo 1 punto anziché 2 punti a favore della ricorrente nonostante il possesso della laurea magistrale specialistica;

nonchè per l'accertamento

dell'interesse in capo alla ricorrente del dovuto punteggio aggiuntivo di 1 punto per il possesso della laurea magistrale LM-59 in “Scienze della comunicazione

pubblica, d'impresa e pubblicità” conseguita in data 2/03/2021 presso l'Università di Bari oltre alla laurea triennale L-11 (propedeutica alla prima) in “culture delle lingue moderne e del turismo” conseguita presso lo stesso Ateneo e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di un (1) punto aggiuntivo (2 totali compreso quello già assegnato) previsto dall'art.7 del Bando e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che le permetterebbe di ottenere nell'ultima graduatoria rettificata il punteggio di 26,375 e la migliore posizione nella graduatoria finale di merito prossima alla n.4.672 (anziché l'attuale posizione di 7.129 con il punteggio di 25,375).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che alla Camera di Consiglio del 27.06.2023 parte ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare;

Preso atto della richiesta, avanzata dalla parte ricorrente in uno con l'atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami;

Tenuto conto che, con specifico riferimento all'impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, sono da reputarsi controinteressati coloro che precedono la parte ricorrente nella graduatoria e che verrebbero da lei sopravanzati in caso di accoglimento del ricorso (T.a.r. Lazio - Roma, sent. n. 6494 del2016; T.a.r. Lazio – Roma, sent. n. 6501 del 2019; T.a.r. Campania - Salerno, sent. n. 167 del2021; T.a.r. Lombardia - Milano, sent. n. 129 del 2017);

Ritenuto conseguentemente che il contraddittorio processuale vada esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi in graduatoria, potrebbero vedere la propria posizione pregiudicata per effetto dell'eventuale accoglimento della presente impugnativa;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto, ferma restando ogni ulteriore valutazione in merito all'ammissibilità del ricorso, che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, con onere a carico della parte ricorrente e, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo

adempimento;

Ritenuto di fissare per la discussione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 novembre 2023;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- dà atto della rinuncia alla domanda cautelare;
- dispone integrarsi il contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- fissa, per la trattazione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 28 novembre 2023;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Monica Gallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Monica Gallo

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO